Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 5 giugno 1981.
Modificazione ai criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso minimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale) . . . . . . Pag. 4432

DECRETO 5 giugno 1981.
Modificazione ai criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari) . . Pag. 4432

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica . . . . Pag. 4433

DECRETO 1° luglio 1981.
Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre luglio-agosto 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento . . . Pag. 4433

DECRETO 1° luglio 1981.
Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre luglio-agosto 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 . . . Pag. 4434

DECRETO 1° luglio 1981.
Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457 modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari). Pag. 4434

DECRETO 1° luglio 1981.
Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata da integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale). Pag. 4435

DECRETO 1° luglio 1981.
Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1981, del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale) . . . . Pag. 4435

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 . . . . Pag. 4436

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172 . . . . . Pag. 4436

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326 . . . . Pag. 4437

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 . . . . Pag. 4437

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 4438

DECRETO 1° luglio 1981.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 4438

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale . . . . Pag. 4439

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 4439

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania . . Pag. 4440

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia . . . . Pag. 4440

DECRETO 1° luglio 1981.
Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata . . . . . . Pag. 4441

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 giugno 1981.
Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1981 ai fini del reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti . . . . Pag. 4441

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 aprile 1981, n. **352.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Stella Maris, in Numana Pag. 4443

DECRETO 10 aprile 1981, n. **353.**
Riconoscimento della personalità giuridica della curia generalizia dell'Istituto delle suore di S. Anna della Provvidenza, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 4443

DECRETO 10 aprile 1981, n. **354.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Restituto e di S. Pietro, in Sauze di Cesana. Pag. 4443

DECRETO 10 aprile 1981, n. **355.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Erchie . . . . Pag. 4443

DECRETO 10 aprile 1981, n. **356.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Anna, in Segrate, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione. Pag. 4443

DECRETO 2 maggio 1981, n. **357.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Pompei, in Pachino. Pag. 4443

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 4444

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante) . . . . Pag. 4444

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivo . . . . Pag. 4445

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sale Marasino . . . . . Pag. 4445

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brugnato . . . . Pag. 4445

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia . . . . Pag. 4445

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Majano . . . . Pag. 4446

Ministero delle finanze:

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza (Manifestazione 28 giugno 1981) . . . . Pag. 4446

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Anastasia . . . . Pag. 4446

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Accettazione di dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a. . Pag. 4446

Sostituzione del commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa. Pag. 4446

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 4446

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4447

Commissariato straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata:

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 342. Differimento al 30 settembre 1981 del termine già fissato dalla giunta regionale della Campania in materia di tutela dall'inquinamento prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 . . Pag. 4448

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 343. Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Campania ad esercitare i poteri delle unità sanitarie locali . . . . . . Pag. 4448

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 345. Proroga al 10 luglio 1981 del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5-bis della legge n. 140/1981 . . . . Pag. 4448

Ordinanza 2 luglio 1981, n. 351. Sospensione dell'esecuzione per il rilascio di immobili locati . . . . Pag. 4449

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a borse di studio . . Pag. 4449

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 4449

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **16.**

Disciplina per l'immissione nei ruoli della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane del Veneto dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni in materia di occupazione giovanile, in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268. Proroga dei contratti stipulati dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane del Veneto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni . . . . Pag. 4450

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **17.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (primo provvedimento) . . . . . . Pag. 4455

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **18.**

Concessioni di contributi in conto capitale alle imprese per la tutela delle acque dall'inquinamento in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 . . Pag. 4455

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **19.**

Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, concernente provvedimenti a favore della bachicoltura veneta alla produzione . . . . Pag. 4456

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **20.**

Integrazione finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 45, 49 e 50, primo e secondo comma, 50, quinto e sesto comma, 59 e modificazione dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché rifinanziamento della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, e anticipazioni ai consorzi di difesa antigrandine di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 . . . . Pag. 4457

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **21.**

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, concernente: « Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica » . Pag. 4458

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. **11.**

Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido . . . . Pag. 4458

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. **12.**

Concessione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . . . . Pag. 4459

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. **11.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981. Pag. 4460

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DELL'11 LUGLIO 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1981, n. **358.**

Esecuzione di taluni atti internazionali adottati a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 dal XVIII Congresso dell'Unione postale universale.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione ai criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso minimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 187847 in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont di cui alle citate leggi n. 1457 e n. 357;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 13 aprile 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso massimo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 13 aprile 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato con effetto 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDRETTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 101

(4107)

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione ai criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 187844 in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont di cui alle citate leggi n. 1457 e n. 357;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 13 aprile 1977, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso massimo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare

comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 13 aprile 1977, come cennato nelle premesse, è così modificato con effetto 1° luglio 1981:

« Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei due mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora in uno o in entrambi i mesi precedenti quello della comunicazione non siano effettuate emissioni obbligazionarie, ai fini del calcolo del costo medio della provvista si assumono i costi relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi immediatamente precedenti, fino a pervenire alla determinazione sulla base di una media bimestrale.

La variazione e la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1981
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 102

(4108)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258400/32-F-234-6 del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4104)

DECRETO 1° luglio 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre luglio-agosto 1981 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale è stata, tra l'altro, modificata da due a quattro mesi la periodicità di variazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il quadrimestre maggio-agosto 1981 il costo di provvista per le operazioni di credito agrario di miglioramento è pari al 15,45% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,50%;

Visto il decreto interministeriale del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei suddetti tassi di riferimento nonché il periodo della loro validità;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale del 5 giugno 1981 è pari al 16,60% per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,60% per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981 si ragguaglia al 18,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4105)

DECRETO 1° luglio 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre luglio-agosto 1981 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 19 della cennata legge n. 153, il quale stabilisce che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge medesima è accordato agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale d'interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale è stata, tra l'altro, modificata da due a quattro mesi la periodicità di variazione del tasso di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è stato stabilito che per il quadrimestre maggio-agosto 1981 il costo di provvista per le operazioni di cui alla legge n. 153 predetta è pari al 15,45% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,50%;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei suddetti tassi di riferimento nonché il periodo della loro validità;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale del 5 giugno 1981, è pari al 16,60% per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,60% per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,05%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981 si ragguaglia al 18,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4106)

DECRETO 1° luglio 1981.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457 modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981 con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981 con cui è stato fissato nella misura del 15,65% il costo medio della raccolta per il bimestre maggio-giugno 1981 e stabilita la commissione per l'anno corrente pari all'1,75%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione dell'1,75% il tasso di riferimento, per il bimestre in questione risulta pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4109)

DECRETO 1° luglio 1981.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1981, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata da integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministerale n. 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1981 nella misura del 17,85% e che detto tasso è composto:

15,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% il tasso di riferimento è pari al 19,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4110)

DECRETO 1° luglio 1981.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1981, del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720, e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281779 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 533796/73 del 31 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981 con il quale è stato determinato nella misura del 17,15% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre gennaio-giugno 1981, e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione,

è pari al 17,70%, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1981 è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il semestre luglio-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90% per il semestre luglio-dicembre 1981 il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni creditizie è pari al 19,60%.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4111)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981 il costo della provvista è pari al 15,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4112)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981 registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15% e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981, il costo della provvista è pari al 15,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 17,70% per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 19,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4113)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222, con il quale si dispone la variazione automatica dei tassi di riferimento, con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno con le modalità previste dallo stesso articolo;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 16,75% e che detto tasso è così composto:

a) 15% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981 il costo della provvista è pari al 15,65% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4114)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previ-

ste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti.

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981 il costo della provvista è pari al 15,95 % e che di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,85 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai ricordati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981 è pari al 17,70 % per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70 %.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 19,60 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4115)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1981 nella misura del 16,90 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981 il costo della provvista è pari al 15,95 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,60 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70 % per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70 % per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 19,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4116)

DECRETO 1° luglio 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1981, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ricostruzione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1981, nella misura del 17,15 % e che detto tasso è così composto:

a) 15,25 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1981 il costo della provvista è pari al 15,95 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 17,85 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 17,70 % per il bimestre luglio-agosto 1981.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,70 % per il bimestre luglio-agosto 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 19,60 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4117)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258401/32-F-309 del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4103)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258402/32-F-240-15

del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4102)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258403/32-F-244-11 del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4101)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale numero 258404/32-F-153-35 del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia, ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4100)

DECRETO 1° luglio 1981.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1981, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale numero 258405/32-F-239-9 del 5 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1981, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1981 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1981;

Visto il decreto in data 6 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,35% per il bimestre luglio-agosto 1981.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 19,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4099)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1981.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1981 ai fini del reinserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 15 e 28 marzo, 15 e 29 maggio del 1980, elencati nell'unito allegato, che fissano per l'anno 1980 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media sta-

bilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1981 è parificato al salario medio relativo all'anno 1980 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 15 e 28 marzo, 15 e 29 maggio del 1980, indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1980 E DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» DELLA REPUBBLICA.

Province	Data del decreto ministeriale	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
Agrigento	15-3-1980	29-3-1980
Alessandria	28-3-1980	24-4-1980
Ancona	15-5-1980	28-5-1980
Aosta	15-3-1980	29-3-1980
Aquila	15-3-1980	29-3-1980
Arezzo	15-5-1980	26-5-1980
Ascoli Piceno	15-5-1980	24-5-1980
Asti	15-3-1980	29-3-1980
Avellino	15-5-1980	24-5-1980
Bari	15-3-1980	29-3-1980
Belluno	15-5-1980	24-5-1980
Benevento	15-5-1980	24-5-1980
Bergamo	29-5-1980	9-6-1980
Bologna	15-3-1980	28-3-1980
Bolzano	15-5-1980	28-5-1980
Brescia	28-3-1980	23-4-1980
Brindisi	15-3-1980	27-3-1980
Cagliari	28-3-1980	29-4-1980
Caltanissetta	28-3-1980	23-4-1980
Campobasso	15-3-1980	27-3-1980
Caserta	15-3-1980	28-3-1980
Catania	28-3-1980	23-4-1980
Catanzaro	15-5-1980	28-5-1980
Chieti	28-3-1980	23-4-1980
Como	15-5-1980	28-5-1980
Cosenza	28-3-1980	23-4-1980
Cremona	15-5-1980	29-5-1980
Cuneo	28-3-1980	23-4-1980
Enna	15-5-1980	28-5-1980
Ferrara	15-5-1980	28-5-1980
Firenze	15-5-1980	28-5-1980
Foggia	15-3-1980	28-3-1980
Forlì	29-5-1980	9-6-1980
Frosinone	15-3-1980	28-3-1980
Genova	28-3-1980	23-4-1980
Gorizia	15-3-1980	29-3-1980
Grosseto	15-3-1980	29-3-1980
Imperia	28-3-1980	23-4-1980
Isernia	15-3-1980	28-3-1980
Latina	15-5-1980	28-5-1980
Lecce	28-3-1980	22-4-1980
Livorno	15-5-1980	24-5-1980
Lucca	15-5-1980	24-5-1980
Macerata	28-3-1980	23-4-1980
Mantova	15-3-1980	29-3-1980
Massa Carrara	15-5-1980	23-5-1980
Matera	28-3-1980	23-4-1980
Messina	28-3-1980	23-4-1980
Milano	15-5-1980	26-5-1980
Modena	28-3-1980	24-4-1980
Napoli	28-3-1980	22-4-1980
Novara	15-5-1980	26-5-1980
Nuoro	28-3-1980	22-4-1980
Oristano	28-3-1980	24-4-1980
Padova	28-3-1980	23-4-1980
Palermo	28-3-1980	23-4-1980
Parma	15-3-1980	29-3-1980
Pavia	15-3-1980	29-3-1980
Perugia	28-3-1980	22-4-1980
Pesaro	28-3-1980	23-4-1980
Pescara	15-3-1980	29-3-1980
Piacenza	15-3-1980	29-3-1980
Pisa	15-5-1980	26-5-1980
Pistoia	28-3-1980	22-4-1980
Pordenone	28-3-1980	23-4-1980
Potenza	28-3-1980	23-4-1980
Ragusa	15-3-1980	29-3-1980
Ravenna	29-5-1980	9-6-1980
Reggio Calabria	15-5-1980	2-6-1980
Reggio Emilia	28-3-1980	23-4-1980
Rieti	29-5-1980	9-6-1980
Roma	28-3-1980	23-4-1980
Rovigo	15-5-1980	2-6-1980
Salerno	15-5-1980	29-5-1980
Sassari	28-3-1980	22-4-1980
Savona	28-3-1980	23-4-1980
Siena	15-5-1980	29-5-1980
Siracusa	28-3-1980	23-4-1980
Sondrio	28-3-1980	23-4-1980
Spezia	28-3-1980	23-4-1980
Taranto	15-3-1980	29-3-1980
Teramo	28-3-1980	26-4-1980
Terni	15-5-1980	28-5-1980
Torino	28-3-1980	26-4-1980
Trapani	28-3-1980	26-4-1980
Trento	15-3-1980	29-3-1980
Treviso	28-3-1980	26-4-1980
Trieste	29-5-1980	9-6-1980
Udine	28-3-1980	26-4-1980

Province	Data del decreto ministeriale	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
Varese	29-5-1980	6-6-1980
Venezia	15-5-1980	26-5-1980
Vercelli	15-3-1980	29-3-1980
Verona	29-5-1980	6-6-1980
Vicenza	29-5-1980	9-6-1980
Viterbo	29-5-1980	6-6-1980

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(3963)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 aprile 1981, n. **352.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Stella Maris, in Numana.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona 23 aprile 1977, integrato con tre dichiarazioni datate 23 aprile 1977 la prima e le altre due 18 settembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Stella Maris, in frazione Marcelli del comune di Numana (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 277

DECRETO 10 aprile 1981, n. **353.**

Riconoscimento della personalità giuridica della curia generalizia dell'Istituto delle suore di S. Anna della Provvidenza, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della curia generalizia dell'Istituto delle suore di S. Anna della Provvidenza, in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla casa di Torino dell'Istituto delle suore di S. Anna della Provvidenza con atto pubblico 9 novembre 1976, n. 57028 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un complesso immobiliare, adibito a sede della curia generalizia medesima, con annessa chiesa e terreno di mq 20.000 circa sito in Roma, il tutto descritto nella perizia giurata 15-19 novembre 1976 del geom. Tommaso Belardinelli e valutato L. 1.443.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 281

DECRETO 10 aprile 1981, n. **354.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Restituto e di S. Pietro, in Sauze di Cesana.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1980, integrato con dichiarazione 1° febbraio 1980, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Restituto, in Sauze di Cesana (Torino), e di S. Pietro, in frazione Rollieres dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 280

DECRETO 10 aprile 1981, n. **355.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Erchie.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Oria 16 ottobre 1974, integrato con due dichiarazioni datate 10 ottobre 1977 e 12 aprile 1980, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Erchie (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 276

DECRETO 10 aprile 1981, n. **356.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Anna, in Segrate, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Anna, in Segrate (Milano). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 8 maggio 1979, n. 51002 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un terreno di ettari 0.20.42 sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 6 dicembre 1977 dell'arch. Antonio Anzani e valutato L. 300.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 275

DECRETO 2 maggio 1981, n. **357.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Pompei, in Pachino.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna di Pompei, in Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 279

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 1° luglio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Maxwell Rabb, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4165)

Mercoledì 1° luglio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Keith Robin Douglas-Scott, ambasciatore di Australia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4166)

Mercoledì 1° luglio 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. James B. Freeman, ambasciatore di Liberia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4167)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° luglio 1981, n. 344 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981 rispettivamente al 1° novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981.

Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonché ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.

Art. 2.

I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre *fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità* di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppresse, nonché di personale dell'INAIL.

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione, con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa.

Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti, relativi all'anno 1980 e precedenti, il Ministero della sanità provvede con i

fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1981 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1982.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione.

Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, *secondo comma, e nell'articolo* 61-bis *del regio decreto* 18 *novembre* 1923, *n.* 2440, *sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo* 54 *della legge* 21 *dicembre* 1978, *n.* 843.

Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-*quinquies* inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del predetto art. 24-*quinquies*, spettanti al medesimo personale, si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

La deroga prevista dal comma precedente si applica per la attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4225)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Il prodotto esplodente denominato «Premix NMA», fabbricato dalla società Nitrochemie nello stabilimento di Saint Martin de Crau (Francia) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(3824)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sale Marasino

Con decreto 11 marzo 1981, n. 44, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago di Iseo, segnato nel catasto del comune di Sale Marasino, (Brescia) al foglio n. 22, mappale 2320, della superficie di mq 147, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(3922)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brugnato

Con decreto 10 aprile 1981, n. 348, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreni di nuova formazione del torrente Gravegnola e di confluenza con il fiume Vara, segnati nel catasto del comune di Brugnato (La Spezia), al foglio n. 9, mappali n. 139 (Ha 1.14.20) e 226 (Ha 1.60.05) della superficie complessiva di Ha 2.74.25 ed indicati nella dimostrazione di frazionamento con allegata planimetria rilasciata il 4 novembre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3923)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 17 aprile 1981, n. 349, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno abbandonato dal torrente Melara, segnato nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 46, mappale n. 1143, della superficie di mq 330, ed indicato nel tipo di frazionamento con allegato stralcio planimetrico rilasciato il 10 dicembre 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3924)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Majano

Con decreto 11 marzo 1981, n. 46, del Ministro dei lavori lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno ex alveo del fiume Ledra, segnati nel catasto del comune di Majano (Udine) al foglio n. 8, particella 12½ (mq 11340) e al foglio n. 12, particella 336½ (mq 3200) della superficie complessiva di mq 14540 ed indicati nelle planimetrie rilasciate rispettivamente il 23 ottobre 1979 e 22 ottobre 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

(3925)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 28 giugno 1981)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 28 giugno 1981 ed esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 28 giugno 1981 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie N n. 74165:
L. 500 milioni abbinato all'autovettura n. 2;

2) Biglietto serie AI n. 05534:
L. 250 milioni abbinato all'autovettura n. 26;

3) Biglietto serie AC n. 24502:
L. 100 milioni abbinato all'autovettura n. 22.

B) Premi di seconda categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	A	n.	17097	13)	Bigl.	serie	AM	n.	96127
2)	»	»	A	»	76512	14)	»	»	AQ	»	84649
3)	»	»	A	»	92577	15)	»	»	AR	»	07214
4)	»	»	G	»	22976	16)	»	»	AS	»	10255
5)	»	»	I	»	59732	17)	»	»	AZ	»	14974
6)	»	»	L	»	22080	18)	»	»	AZ	»	43519
7)	»	»	O	»	25787	19)	»	»	BB	»	47211
8)	»	»	P	»	01321	20)	»	»	BC	»	10662
9)	»	»	P	»	25171	21)	»	»	BC	»	64361
10)	»	»	Q	»	18745	22)	»	»	BE	»	46049
11)	»	»	AC	»	01265	23)	»	»	BE	»	59225
12)	»	»	AD	»	62837						

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	B	n.	42166	16)	Bigl.	serie	AE	n.	32976
2)	»	»	C	»	60995	17)	»	»	AE	»	73996
3)	»	»	F	»	51206	18)	»	»	AF	»	11444
4)	»	»	L	»	52580	19)	»	»	AF	»	32964
5)	»	»	O	»	53007	20)	»	»	AG	»	41384
6)	»	»	Q	»	22334	21)	»	»	AL	»	84971
7)	»	»	S	»	16645	22)	»	»	AL	»	95676
8)	»	»	S	»	60613	23)	»	»	AN	»	31132
9)	»	»	U	»	88498	24)	»	»	AP	»	77272
10)	»	»	U	»	99010	25)	»	»	AR	»	04931
11)	»	»	V	»	33188	26)	»	»	AR	»	73270
12)	»	»	Z	»	84851	27)	»	»	AS	»	88873
13)	»	»	AB	»	11883	28)	»	»	AT	»	12718
14)	»	»	AD	»	53048	29)	»	»	BB	»	09837
15)	»	»	AE	»	17183	30)	»	»	BD	»	68830

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie N n. 74165 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie AI n. 05534 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie AC n. 24502 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 23 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(4122)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Anastasia.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Anastasia è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 75.132.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 80.315.082 iscritto a ruolo a nome della ditta Giuseppe Leanza ed altre.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione all'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3854)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accettazione di dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1981, registro n. 7 Industria, foglio n. 96, sono state accettate le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in Roma, del prof. dott. Antonio Ciuffa. A decorrere dalla data del predetto decreto il prof. dott. Antonio Ciuffa cessa dall'incarico. Con decreto ministeriale in pari data si provvederà alla nomina del nuovo commissario liquidatore.

(4237)

Sostituzione del commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 l'avv. Enrico Bottai è nominato commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in Roma. Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(4238)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 3,50%-1934 n. 361142, di nominali L. 24.700 intestato a: Di Martino Rosalia di Domenico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Rosso Serafino, domiciliata a Isnello (Palermo). *Annotazione*: vincolata come dote della titolare g.ta atto 8 gennaio 1927 rog. Sideli, notaio in Collesano.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(4059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 7 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1215,05	1215,05	1214,95	1215,05	1215 —	1227 —	1214,95	1215,05	1215,05	1215,05
Dollaro canadese	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011,05	1011 —	1011,50	1011 —	1011 —	1011 —
Marco germanico	497,18	497,18	496,91	497,18	497 —	497,75	496,88	497,18	497,18	497,20
Fiorino olandese	447,73	447,73	447,50	447,73	447,60	447,70	447,50	447,73	447,73	447,75
Franco belga	30,41	30,41	30,38	30,41	30,35	30,40	30,349	30,41	30,41	30,40
Franco francese	210,16	210,16	209,70	210,16	210 —	210,80	210,22	210,16	210,16	210,15
Lira sterlina	2327,10	2327,10	2326 —	2327,10	2324 —	2318,75	2326,40	2327,10	2327,10	2327,10
Lira irlandese	1813 —	1813 —	1813 —	1813 —	1811,55	—	1815,50	1813 —	1813 —	—
Corona danese	158,74	158,74	158,50	158,74	158,50	158,75	159 —	158,74	158,74	158,75
Corona norvegese	200,20	200,20	200 —	200,20	200,10	200,20	200,40	200,20	200,20	220 —
Corona svedese	235,15	235,15	235 —	235,15	234,95	235,15	234,75	235,15	235,15	235,15
Franco svizzero	582,15	582,15	582,60	582,15	582 —	581,60	583,25	582,15	582,15	582,15
Scellino austriaco	70,59	70,59	70,50	70,59	70,50	70,60	70,53	70,59	70,59	70,60
Escudo portoghese	18,95	18,95	18,90	18,95	18,85	18,90	18,85	18,95	18,95	18,95
Peseta spagnola	12,508	12,508	12,48	12,508	12,50	12,50	12,50	12,508	12,508	12,50
Yen giapponese	5,309	5,309	5,31	5,309	5,30	5,33	5,311	5,309	5,309	5,30

Media dei titoli del 7 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,525
» 5,50 % » » 1968-83	83,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	78,750
» 6 % » » 1971-86	72,450
» 6 % » » 1972-87	71,850
» 9 % » » 1975-90	76,025
» 9 % » » 1976-91	74,150
» 10 % » » 1977-92	78 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,500
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	96,700
» » » » 1- 1-1980/82	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1980/82	98,775
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	97,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,275
» » » » 1-10-1980/83	99,100
» » » » 1-12-1980/82	98,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,375
» » » 12 % 1- 4-1982	94,400
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 15 % 1- 1-1983	94,100
» » » 12 % 1- 1-1984	85,375
» » » 12 % 1- 4-1984	84,775
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1215 —
Dollaro canadese	1011,25
Marco germanico	497,03
Fiorino olandese	447,615
Franco belga	30,404
Franco francese	210,19
Lira sterlina	2326,75
Lira irlandese	1814,25
Corona danese	158,87
Corona norvegese	200,30
Corona svedese	234,95
Franco svizzero	582,70
Scellino austriaco	70,56
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	12,504
Yen giapponese	5,31

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 342. Differimento al 30 settembre 1981 del termine già fissato dalla giunta regionale della Campania in materia di tutela dall'inquinamento prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, a causa delle difficoltà create dal sisma del novembre 1980, le aziende interessate all'osservanza delle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, non vi hanno potuto adempiere nei tempi previsti;

Considerato che il termine ultimo concesso alle suddette aziende per adempiere alle prescrizioni di cui alla citata legge n. 319, andava a scadere il 31 marzo 1981 e che con delibera della giunta regionale della Campania n. 5223 del 26 maggio 1980, è stato prorogato al 30 giugno 1981 — ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 — il termine concesso alle aziende stesse per adempiere alle prescrizioni di cui alla legge n. 319;

Rilevato che da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private interessate viene richiesta una adeguata, ulteriore proroga per consentire l'applicazione organica della legge predetta;

Ritenuto di dover accogliere tale richiesta, con i poteri derivantegli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874; ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Il termine scadente il 30 giugno 1981, fissato dalla giunta regionale della Campania con delibera n. 5223 del 26 maggio 1980, per l'adempimento, da parte delle aziende interessate, di talune prescrizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, è differito al 30 settembre 1981.

Napoli, addì 30 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4125)

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 343. Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Campania ad esercitare i poteri delle unità sanitarie locali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, nella regione Campania sono state attivate le procedure e predisposte le strutture in vista della sollecita attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate nelle aree compromesse dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980;

Considerato che in tale ottica generale si inseriscono, gli interventi attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;

Considerato altresì, che nella regione Campania le unità sanitarie locali non sono state ancora tutte attivate per cui non è stato possibile assegnare alle stesse l'esercizio delle funzioni di loro spettanza, ivi comprese l'assistenza ex mutualistica e l'igiene e la sanità pubblica;

che detti organismi, secondo quanto riferito dal presidente della giunta regionale, con nota in data 30 giugno 1981, incontrano nell'attuale delicata fase di avvio non lievi difficoltà (soprattutto per quanto attiene l'assetto organizzativo funzionale) che ne limitano la sfera di azione, talchè la loro reale capacità operativa risulta notevolmente ridotta;

che non potendo compiutamente dispiegarsi detta sfera di azione, risulta pregiudicata l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate che, dati i rischi di patologia legati alla stagione, non possono essere ulteriormente differiti;

Ritenuto di dover assicurare il pieno e compiuto svolgimento dell'azione sanitaria, ponendo fin da ora detta regione, in considerazione della sua specifica competenza istituzionale, in grado di operare con efficacia secondo le necessità specificate per l'erogazione dell'assistenza sanitaria già erogata dai soppressi enti e casse mutualistiche, la sorveglianza epidemiologica, le attività di profilassi e di prevenzione, i controlli ambientali, la sorveglianza sugli alimenti e la sanità animale;

che a tal fine il presidente della giunta regionale della Campania anche attraverso gli assessori che riterrà di delegare, debba essere munito dei particolari poteri necessari, utilizzando le disponibilità finanziarie del fondo sanitario regionale, le disponibilità del bilancio corrente e dei residui regionali, e ricorrendo a questo Commissariato per un eventuale contributo solo in caso di insufficienza delle citate risorse;

Con i poteri straordinari conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente:

Dispone:

1) Il presidente della giunta regionale della Campania, o l'assessore alla sanità da lui delegato, può esercitare i poteri in materia, che la vigente legislazione riserva alle unità sanitarie locali, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate.

Egli può adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure nel campo igienico-sanitario e di assistenza sanitaria, in premessa indicate, disponendo all'occorrenza la sostituzione di altri organi alle unità sanitarie locali, egli in tale campo d'azione, curerà di dare attuazione alle misure occorrenti per assicurare quanto occorra relativamente:

a) all'assistenza sanitaria già erogata dai soppressi enti e casse mutualistiche;

b) alla sorveglianza epidemiologica;

c) alla attività di profilassi e di prevenzione;

d) ai controlli ambientali;

e) alla sorveglianza sugli alimenti;

f) alla sanità animale;

2) Per attuazione di quanto previsto al precedente punto 1-*a)* il commissario unico regionale nominato con decreto del presidente della giunta regionale n. 260 del 13 gennaio 1981 è prorogato nelle sue funzioni fino alla data di completa attivazione di tutte le unità sanitarie locali della regione Campania e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

3) Per l'attuazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente punto 1) il presidente della Giunta Regionale della Campania adotta ogni altro provvedimento necessario, impegnando le risorse finanziarie come in premessa indicato.

La presente ordinanza ha effetto dal 1° luglio 1981 ed avrà efficacia fino alla completa attivazione delle unità sanitarie locali della regione Campania e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 30 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4126)

Ordinanza 30 giugno 1981, n. 345. Proroga al 10 luglio 1981 del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5-bis della legge n. 140/1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 292, in data 28 maggio 1981, e successive circolari telegrafiche con le quali sono state emanate le direttive per la concessione, in favore dei cittadini delle aree terremotate che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 5-*bis* della legge 16 aprile 1981, n. 140, di un contributo straordinario per mancato reddito di L. 6.000 giornaliere;

Considerato che a causa del grave stato di disagio in cui tuttora versano le popolazioni delle zone sinistrate si rende necessario prorogare al 10 luglio 1981 il termine ultimo, già fissato al 30 giugno 1981, per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di concessione del beneficio;

Considerato che, di conseguenza, appare opportuno prorogare al 25 di ciascun mese il termine finale, già fissato al 15 di ogni mese, per la trasmissione da parte degli uffici di collocamento ai sindaci dei comuni interessati degli elenchi nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti per la concessione del contributo *de quo;*

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di concessione del contributo previsto dall'art. 5-*bis* della legge n. 140/1981, e già fissato al 30 giugno 1981, è prorogato al 10 luglio 1981.

Gli uffici di collocamento trasmetteranno ai sindaci dei comuni interessati gli elenchi nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti per la concessione del beneficio in questione entro il giorno 25, anzichè il 15, di ogni mese.

Napoli, addì 30 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4127)

Ordinanza 2 luglio 1981, n. 351. Sospensione dell'esecuzione per il rilascio di immobili locati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che, in forza dei verbali di conciliazione redatti in data antecedente al 23 novembre 1980 numerosi alloggi locati dovrebbero essere rilasciati da parte dei conduttori;

che i noti eventi sismici hanno aggravato la situazione del mercato delle locazioni di immobili urbani da adibire a civile abitazione, in quanto una parte di essi è stata direttamente colpita dal sisma ed una parte è stata occupata per il precario ricovero dei senzatetto, tant'è che, con legge n. 58 del 12 marzo 1981, è stata sospesa fino al 31 dicembre 1981 la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, restandone, però, esclusa l'ipotesi di rilascio prevista da accordo convenzionale raggiunto a mezzo di verbale di conciliazione;

che, successivamente sia il piano relativo alla riattazione degli immobili lievemente danneggiati, sia quello relativo allo insediamento delle popolazioni sinistrate, hanno subìto ritardi sopratutto nei capoluoghi e nella città di Napoli, rispetto ai tempi previsti, per le obiettive difficoltà incontrate dai comuni, specie nel reperimento delle aree occorrenti per l'installazione delle case mobili monoblocco, sicchè in questo ulteriore periodo si è notevolmente e progressivamente accentuata la penuria di alloggi disponibili nel mercato libero;

che, pertanto, è divenuto estremamente difficoltoso per molti locatari ottemperare agli impegni assunti a seguito di verbali di conciliazione, al punto che si notano sintomi di disagio e di preoccupazione la cui lievitazione potrebbe costituire motivo di serio allarme sociale;

che, pertanto, è stata rappresentata l'opportunità di prevedere che, ove effettivamente necessario, sia consentito anche a tali locatari di ottenere temporanee sospensioni delle procedure di rilascio di immobili;

Ritenuto che la richiesta appare meritevole di accoglimento, limitatamente ai comuni di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sussistendo eccezionali motivi per un intervento urgente;

Vista la legge 12 marzo 1981, n. 58;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente nella specifica materia:

Dispone:

1) L'esecuzione, in forza di verbali di conciliazione redatti anteriormente al sisma del 23 novembre 1980, per il rilascio di immobili locati, siti nei comuni di cui al decreto-legge n. 19/81, può dal pretore competente, su motivata istanza del conduttore, essere sospesa temporaneamente, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1981, ove, in dipendenza del sisma e per fatti, comunque, ad esso collegati, siano intervenute comprovate circostanze, tali da non consentire al conduttore il rilascio dell'immobile alla data convenuta.

2) Il provvedimento di sospensione può dal pretore, su istanza del conduttore, essere prorogato, nel permanere delle circostanze suddette, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 2 luglio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4128)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 1° luglio 1981, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.28 (Scadenza 30 settembre 1981).

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.35 (Scadenza 31 ottobre 1981).

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Bando n. 203.6.26 (Scadenza 31 agosto 1981).

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(4072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle universtà e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia topografica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4186)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **16.**

Disciplina per l'immissione nei ruoli della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane del Veneto dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni in materia di occupazione giovanile, in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268. Proroga dei contratti stipulati dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane del Veneto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

(*Pubblicata nell'edizione straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei contratti

I contratti stipulati dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane del Veneto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità di cui al successivo art. 3 della presente legge.

Nel periodo di proroga dei contratti, i giovani sono addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

I giovani il cui contratto è prorogato possono essere utilizzati anche presso enti diversi da quelli da cui dipendono, su intesa fra gli enti interessati e previo assenso del singolo giovane.

L'utilizzo dei giovani presso enti diversi da quello di assunzione deve immediatamente essere comunicato alla giunta regionale.

Art. 2.

Riserva dei posti

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26 Septies primo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione, le province, i comuni e le comunità montane del Veneto, anche se non hanno realizzato specifici progetti socialmente utili, sono tenuti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a riservare il 50 per cento dei posti disponibili nei propri ruoli agli iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi dell'art. 7 della presente legge, fino all'esaurimento delle graduatorie stesse, salva la normativa prevista per i dipendenti di ruolo degli enti locali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 e le norme contrattuali di cui all'art. 4, commi ottavo, decimo e quattordicesimo, della legge regionale n. 65 del 24 agosto 1979 per gli impiegati della Regione.

Le province, i comuni e le comunità montane del Veneto sono altresì tenuti con pari decorrenza a comunicare mensilmente alla Regione, le vacanze accertate nei propri ruoli per ogni livello retributivo-funzionale e per ogni specifico profilo professionale.

Nei bandi dei concorsi pubblici o interni indetti dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane del Veneto dovrà essere espressamente indicato, dall'entrata in vigore della presente legge ed a pena di nullità di provvedimenti di indizione degli stessi concorsi, che sono vacanti e accantonati i posti riservati ai destinatari della presente legge.

Fino ad esaurimento delle graduatorie di cui al successivo art. 7, gli enti locali sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei bandi dei concorsi pubblici o interni da loro indetti.

La pubblicazione è gratuita, la relativa richiesta **deve intervenire** almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3.

Esami di idoneità per l'immissione nei ruoli

I giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione, della province, dei comuni e delle comunità montane del Veneto, anche se tali enti non hanno realizzato progetti socialmente utili, con inquadramento nel livello funzionale corrispondente al livello per il quale è avvenuta l'assunzione, sulla base della seguente tabella di comparazione:

Livelli di assunzione dei giovani (ex l. 285/1977)	Livelli funzionali della Regione (ex l.r. 65/1979)	Livelli retributivo-funzionali degli enti locali (ex d.P.R. 191/1979)
VII Livello (ex par. 218 e 190) (I categoria)	Istruttore (Livello VI)	VI Livello
VI Livello (ex par. 160) (II categoria)	Collaboratore (Livello V)	V Livello
IV Livello (ex par. 165-128-120) (III categoria)	Applicato (Livello IV)	IV Livello
III Livello (ex par. 129 e 115) (IV categoria: funzione operaia)	Operaio Qualificato (Livello III)	III Livello
II Livello (ex par. 115 e 100) (IV categoria: funzione ausiliaria)	Commesso (Livello II)	II Livello

E' consentita la partecipazione al solo esame di idoneità corrispondente al livello e alla specifica professionalità per cui è avvenuta l'assunzione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. Ove sia stato a suo tempo disposto l'avviamento di un giovane per l'assunzione a tempo determinato in un livello che richieda un titolo di studio superiore a quello posseduto, è eccezionalmente consentita la partecipazione dell'interessato ad altro esame di idoneità per l'inquadramento nel livello e per la professionalità normalmente correlati al titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione.

E' stabilita la esclusione da tutti indistintamente gli esami di idoneità per i quali sia presentata la domanda di ammissione, ove la Regione accerti la esistenza di due o più domande presentate dalla stessa persona.

La ammissione all'esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, che devono essere dichiarati in sede di presentazione della domanda di ammissione all'esame a cura e sotto la personale responsabilità del singolo interessato:

1) vigenza del rapporto posto in essere ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda;

2) attestato di frequenza ai corsi di formazione professionale espletati dalla Regione e dagli enti locali, ai sensi dell'art. 26-*bis* della legge n. 285/1977 e successive modificazioni, o documento che giustifichi secondo la normativa vigente la non partecipazione;

3) titolo di studio necessario per l'inquadramento nel livello corrispondente al livello di assunzione a tempo determinato e per l'inserimento nello specifico profilo professionale corrispondente a quello richiesto in sede di progetto socialmente utile al singolo giovane;

4) **tutti i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici, quali previsti all'art. 4, comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, con la sola esclusione per il** requisito dell'età.

Nella domanda devono essere specificati:

a) il progetto nel quale il giovane è impiegato, l'Ente che lo attua, la decorrenza del contratto di assunzione, la relativa sede di servizio e la persistenza del rapporto d'impiego alla data di presentazione della domanda;

b) la categoria e/o il parametro in base al quale è avvenuta l'assunzione;

c) l'esame cui il giovane intende partecipare, fra quelli espressamente individuati nel successivo art. 5, tenendo conto del livello e/o categoria di appartenenza a tempo determinato, nonchè degli specifici titoli di studio e professionali richiesti per l'ammissione a ciascun esame.

I requisiti previsti ai punti *a*) e *b*) di cui al precedente comma devono essere documentati con idonea certificazione dell'ente di appartenenza.

Alla domanda di ammissione i giovani devono infine allegare, a pena di esclusione, copia autentica del titolo di studio obbligatoriamente richiesto per la partecipazione ai singoli esami.

Gli esami sono distinti in relazione ai diversi livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, ai profili professionali omogenei previsti dai singoli progetti o da gruppi di progetti omogenei.

Gli esami di idoneità consistono nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonchè in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

I titoli di studio per l'ammissione agli esami, i criteri di effettuazione degli esami e di valutazione dei titoli, le materie sulle quali si svolgeranno le prove scritta o pratica ed il colloquio, nonchè i requisiti per il conseguimento della idoneità sono stabiliti ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

Il termine tassativo per la presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo scade il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

I giovani che superano l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie di cui al successivo art. 7.

Fino alla data di inquadramento nel livello funzionale nel ruolo dell'Ente ove siano assegnati, con ordinanza del presidente della Regione, a seguito della verificata vacanza di idoneo posto di ruolo, i giovani stessi conservano a tempo indeterminato la posizione in essere presso l'Ente di attuale appartenenza.

Al momento dell'inquadramento, l'Ente di assegnazione dovrà preventivamente accertare il possesso nel singolo giovane di tutti i titoli e requisiti a suo tempo dichiarati o documentati in sede di domanda di ammissione all'esame di idoneità, nonchè la vigenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La mancanza anche di uno solo dei detti requisiti comporta la impossibilità dell'inquadramento e la cancellazione dalla graduatoria dell'interessato, nonchè la risoluzione dello stesso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La mancata presentazione della domanda di ammissione all'esame di idoneità comporta la cessazione del rapporto al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; la mancata partecipazione alle prove previste per il singolo esame di idoneità o il mancato conseguimento dell'idoneità comportano la cessazione del rapporto in essere a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze dell'esame medesimo.

Art. 4.

Ammissione agli esami di idoneità di impiegati di ruolo della Regione e degli enti locali

Gli impiegati di ruolo della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane del Veneto sono ammessi, su domanda da presentare tassativamente entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere gli esami di idoneità di cui al precedente art. 3, purchè abbiano i seguenti requisiti, il cui possesso — a pena di esclusione — deve essere dichiarato nella domanda:

1) siano titolari di un posto di ruolo nel livello retributivo-funzionale immediatamente inferiore al livello per il quale concorrono, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza e la equiparazione di cui al precedente art. 2 della presente legge fra livelli di assunzione dei giovani e livelli funzionali della Regione e degli enti locali;

2) siano nel possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'inquadramento in ruolo nel livello per il quale concorrono;

3) siano nel livello funzionale di appartenenza e siano nel possesso dello specifico titolo di studio, che costituiscono titolo per l'ammissione all'esame, all'entrata in vigore della presente legge;

4) siano nel possesso di tutti i requisiti generali per l'accesso al ruolo regionale, di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Nella domanda gli impiegati devono indicare:

l'Ente di appartenenza;

il livello funzionale nel quale sono inquadrati ed, eventualmente, la qualifica o il profilo professionale posseduto in tale livello.

I dati richiesti devono risultare da apposito certificato di servizio dell'ente di appartenenza, da allegare alla domanda di ammissione all'esame.

Alla domanda di ammissione gli impiegati devono altresì allegare — a pena di esclusione — copia autentica del titolo di studio obbligatoriamente richiesto per la partecipazione ai singoli esami.

E' consentita la partecipazione ad un solo esame di idoneità, a pena di esclusione da tutti indistintamente gli esami di idoneità per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione, una volta che sia stata accertata dalla Regione la esistenza di due o più domande presentate dallo stesso impiegato.

Gli impiegati che superano l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie di cui al successivo art. 7.

Fino alla data di immissione nel nuovo livello funzionale presso l'ente ove siano assegnati, con ordinanza del presidente della Regione, a seguito della verificata vacanza di idoneo posto di ruolo, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione posseduta nell'ente di appartenenza.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, accertata dall'ente in cui il singolo impiegato sia assegnato a seguito della verificata vacanza di un posto di ruolo, nonchè della costanza del rapporto di impiego, comporta la impossibilità di inquadramento dello stesso impiegato nell'ente di assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 5.

Indizione degli esami di idoneità

Sono indetti i seguenti esami di idoneità — comportanti il possesso del titolo di studio e la effettuazione delle prove per ciascuno di essi specificati — concernenti professionalità omogenee in riferimento ai singoli progetti socialmente utili, od a gruppi omogenei di progetti socialmente utili, realizzati dalla Regione e dagli enti locali del Veneto:

Graduatoria A - per l'inquadramento nel VI livello della Regione e degli enti locali:

1) Professionalità: indirizzo amministrativo:

titolo di studio: laurea in giurisprudenza ed equipollenti:

prova scritta: diritto amministrativo e costituzionale;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali, contabilità dello Stato, diritto penale (parte generale e reati contro la pubblica amministrazione); contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

2) Professionalità: indirizzo economico:

titolo di studio: laurea in economia e commercio ed equipollenti;

prova scritta: economia politica, politica economica e scienza delle finanze;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: ragioneria generale e pubblica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali, diritto penale (parte generale e reati contro la pubblica amministrazione); contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

3) Professionalità: indirizzo statistico:

titolo di studio: laurea in scienze statistiche ed equipollenti;

prova scritta: statistica metodologica, economica e demografica;

colloquio: stessa materia della prova scritta, nonchè: diritto amministrativo, diritto costituzionale, scienza delle finanze, economia politica, ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali, diritto penale (parte generale e reati contro la pubblica amministrazione); contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

4) Professionalità: indirizzo storico-artistico:

titolo di studio: laurea in lettere, filosofia, pedagogia, lingue e letterature straniere, scienze politiche, sociologia, psicologia;

prova scritta: criteri di catalogazione, di organizzazione espositiva e di attività didattico-informativa sui beni culturali;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: storia moderna e contemporanea, storia dell'arte, ordinamento della regione del Veneto e degli Enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

5) Professionalità: indirizzo ecologico:

titolo di studio: laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutica, scienze naturali, biologia, ingegneria civile, ingegneria chimica, fisica, scienze agrarie, scienze forestali, scienze geologiche;

prova scritta: legislazione statale e regionale in materia di risanamento delle acque; fasi, metodologia ed elaborazione dati necessari all'individuazione delle fonti di inquinamento e alla neutralizzazione di danni provocati all'ambiente;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: l'acqua, il ciclo naturale, sostanze disciolte ed eutrofizzazione, caratteristiche chimico-fisiche-biologiche; analisi chimica e biologica delle acque; corpi idrici nel Veneto; smaltimento dei rifiuti solidi; depurazione degli affluenti urbani; alternativa alla depurazione; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

6) Professionalità: indirizzo geologico:

titolo di studio: laurea in scienze geologiche;

prova scritta: geologia applicata ai trasporti; situazione delle attività estrattive nel territorio regionale; geologia e pianificazione regionale;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: geologia del Veneto; metodi di indagine geologica; idrografia; elementi di fotogeologia; legislazione statale e regionale in materia di attività estrattiva; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

7) Professionalità: indirizzo tecnico-agronomo;

titolo di studio: laurea in scienze agrarie, in scienze forestali;

prova scritta: agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree; zootecnia; cooperazione agricola;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: economia e politica agraria; legislazione statale e regionale in tema di interventi in agricoltura; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

8) Professionalità: indirizzo tecnico-forestale;

titolo di studio: laurea in scienze forestali, in scienze agrarie;

prova scritta: selvicoltura; sistemazioni idraulico-forestali; assestamento forestale; estimo forestale;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè legislazione statale e regionale in tema di interventi nel settore forestale e in agricoltura di montagna; dendrometria-tecnologia forestale; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

9) Professionalità: indirizzo tecnico-ingegneristico;

titolo di studio: laurea in ingegneria;

prova scritta: viabilità (tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni traversali di strade; dimensionamento di opere d'arte e relativi calcoli di stabilità); opere idrauliche (elementi di idrografia e idrologia; sistemazioni idrauliche di corsi d'acqua e relativi manufatti; progettazione delle reti idrauliche di acquedotti e fognature e relativi manufatti); edilizia (progettazione di opere di edilizia pubblica e sociale; dimensionamento strutturale e relativi calcoli di stabilità; tecnologia dei materiali edilizi);

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi relativi alla legislazione in materia di lavori pubblici, con particolare riguardo alle espropriazioni, contabilità e direzione dei lavori, contratti per l'esecuzione dei lavori e loro forme; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

10) Professionalità: indirizzo tecnico-architettonico:

titolo di studio: laurea in architettura e in urbanistica;

prova scritta: progettazione di massima di un edificio o di un complesso di edifici di carattere pubblico o sociale; strumenti urbanistici in generale e relativa regolamentazione legislativa nazionale e regionale;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

Graduatoria B *per l'inquadramento nel V livello della Regione e degli enti locali:*

1) Professionalità: indirizzo amministrativo:

titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

prova scritta: elementi di diritto pubblico;

colloquio: stessa materia della prova scritta, nonchè: elementi di contabilità generale dello Stato; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

2) Professionalità: indirizzo contabile:

titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale;

prova scritta: elementi di ragioneria pubblica;

colloquio: stessa materia della prova scritta, nonchè: elementi di diritto pubblico, elementi di contabilità generale dello Stato, ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

3) Professionalità: indirizzo storico-artistico:

titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

prova scritta: catalogazione e relative problematiche; legislazione sui beni culturali;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi di storia contemporanea; elementi di storia dell'arte dal 1400 ai nostri giorni; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

4) Professionalità: indirizzo tecnico-agricolo:

titolo di studio: diploma di perito agrario, di perito agrotecnico;

prova scritta: elementi di agronomia; elementi sulle coltivazioni erbacee ed arboree;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi di legislazione comunitaria, statale e regionale in agricoltura; elementi sulla cooperazione agricola; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il giovane ha partecipato.

5) Professionalità: indirizzo tecnico-agricolo-forestale:

titolo di studio: diploma di perito agrario, di perito agrotecnico;

prova scritta: elementi di agronomia; elementi sulle coltivazioni erbacee ed arboree; selvicoltura; elementi sulle sistemazioni idrauliche forestali;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il giovane ha partecipato.

6) Professionalità: indirizzo per geometra:

titolo di studio: diploma per geometra;

prova scritta: elementi di topografia e di legislazione in materia di lavori pubblici; elementi di cartografia, elementi di sistemazione idraulico-forestali;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi di gestione della contabilità dei lavori pubblici; elementi di progettazione e costruzione di opere idrauliche, idraulico-forestali e stradali; elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il giovane ha partecipato.

7) Professionalità: indirizzo per disegnatore:

titolo di studio: diploma di scuola d'arte; di liceo artistico, di geometra, di perito industriale, di liceo scientifico;

prova pratica: su argomenti di cartografia e di strutture edilizie;

colloquio: stesse materie della prova pratica, nonchè: elementi di architettura e di edilizia; elementi su tecniche grafiche di visualizzazione dei dati; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il giovane ha partecipato.

8) Professionalità: indirizzo chimico-industriale:

titolo di studio: perito chimico, perito industriale, perito elettronico;

prova scritta: elementi in materia di fonti di inquinamento, di risanamento dell'ambiente e di neutralizzazione dei danni provocati allo stesso;

colloquio: stesse materie della prova scritta, nonchè: elementi sull'analisi chimica e biologica delle acque e dell'atmosfera; elementi di chimica generale inorganica ed organica; elementi sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; contenuti del progetto socialmente utile cui il giovane ha partecipato.

Graduatoria C - *per l'inquadramento nel IV livello della regione e degli enti locali*:

1) professionalità: indirizzo amministrativo:

titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

prova pratica: dattilografia, in alternativa, tema di cultura generale;

colloquio: nozioni sullo stato giuridico degli impiegati della regione del Veneto e degli enti locali; nozioni sulla tenuta degli archivi amministrativi; nozioni elementari sull'ordinamento della regione del Veneto e degli enti locali; nozioni sui contenuti dello specifico progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

Graduatoria D - *per l'inquadramento nel III livello della Regione e degli enti locali*:

1) Professionalità: indirizzo operaio:

titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza elementare;

prova pratica: prova d'arte, a seconda dello specifico mestiere;

colloquio: colloquio sui contenuti professionali del singolo mestiere; nozioni sullo stato giuridico degli impiegati della regione del Veneto e degli enti locali; nozioni sui contenuti dello specifico progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

Graduatoria E - *per l'inquadramento nel II livello della Regione e degli enti locali*:

1) Professionalità: indirizzo ausiliario:

titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza elementare;

prova scritta: tema su un argomento di attualità riferito alla vita ed all'ambiente veneti;

colloquio: colloquio sui contenuti professionali delle mansioni ausiliarie; nozioni sullo stato giuridico degli impiegati della regione del Veneto e degli enti locali; nozioni sui contenuti dello specifico progetto socialmente utile cui il singolo giovane ha partecipato.

Relativamente alle modalità di svolgimento degli esami di cui alla presente legge, si seguono, per tutto quanto non espressamente previsto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per l'assunzione degli impiegati civili dello Stato.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità, redatte su carta legale e indirizzate al presidente della Regione nonchè per conoscenza in carta semplice all'ente di appartenenza, devono, a pena di esclusione, pervenire alla sede della giunta regionale del Veneto, palazzo Balbi, Venezia, tassativamente entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, salvo se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in data anteriore a quella di scadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve recare il visto « per autenticità della firma » del responsabile dell'ufficio presso cui i concorrenti prestano servizio. Per i concorrenti in posizione di servizio militare, è ammesso il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Non è ammessa regolarizzazione alcuna successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle domande; ogni irregolarità od omissione comporta la automatica esclusione dall'esame di idoneità.

Alla domanda, i partecipanti devono allegare:

a) la documentazione comprovante il possesso del requisito di servizio presso la Regione e presso gli enti locali;

b) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza nella nomina in caso di parità di punteggio.

La documentazione di cui al punto *a*) può essere redatta in carta semplice.

Ove non allegati alla domanda, o non regolari, detti documenti non saranno considerati, agli effetti rispettivamente dell'ammissione all'esame e della formazione della graduatoria finale.

I partecipanti ammessi alla prova scritta e/o pratica saranno formalmente avvertiti almeno quindici giorni prima della effettuazione, con indicazione della sede e dell'ora in cui saranno tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa.

L'assenza dagli esami è considerata come rinuncia, quale che sia la causa dell'assenza al momento in cui sono dichiarate aperte le prove e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli partecipanti, salvo quanto stabilito agli ultimi due commi del successivo art. 6.

Sono approvati gli schemi di domanda, allegati alla presente legge, secondo le cui indicazioni devono integralmente essere formulate le singole domande di ammissione agli esami di idoneità rispettivamente dai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e dagli impiegati di ruolo.

Art. 6.

Svolgimento degli esami di idoneità

Le commissioni giudicatrici degli esami di idoneità di cui alla presente legge hanno la stessa composizione di quelle previste, per ciascun livello in cui si articola il ruolo regionale, all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Uno dei componenti di ciascuna commissione giudicatrice è designato congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.

Il comma sedicesimo dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente della Regione; esse sono presiedute da un componente della giunta regionale, ovvero da altra persona esperta designata nel decreto di nomina ».

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dell'indennità variabile attribuibile agli esperti esterni è determinata dalla giunta regionale in relazione all'importanza dei lavori, fino ad un massimo di L. 30.000 per seduta ».

Per la valutazione dei candidati, le commissioni giudicatrici degli esami per l'accesso ai singoli livelli hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli: punti 30;

prova scritta o pratica, integrata dal colloquio: punti 30.

Nell'ambito dei 30 punti attribuibili complessivamente per i titoli, le commissioni giudicatrici hanno a disposizione:

fino a punti 25 per i titoli di servizio, con valutazione fino a 5 anni e con attribuzione di punti 5 per anno, con arrotondamento al mese;

punti 5 per la partecipazione ai corsi di formazione svolti dalla regione e/o dagli enti locali in favore dei giovani.

Gli esami si intendono superati ove nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio, il singolo partecipante abbia conseguito un giudizio complessivo di idoneità; ai fini della formazione delle graduatorie detto giudizio si articola da punti 18 a punti 30.

I candidati che, avendo presentato la domanda per la partecipazione all'esame nei termini previsti, fossero impossibilitati a sostenere la prova e/o il colloquio per infortunio, malattia inabilitante, parto o altra causa di forza maggiore dovranno darne comunicazione telegrafica al presidente della commissione giudicatrice - c/o giunta regionale del Veneto - Dipartimento per il personale - Campo della Fava - Venezia, entro le date stabilite per lo svolgimento della prova o del colloquio, recapitando, a pena di decadenza, allo stesso dipartimento idonea documentazione probatoria entro e non oltre i tre giorni successivi alla comunicazione stessa.

La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata la mancata presentazione, dispone, in relazione alle esigenze organizzative dell'esame, di convocare i candidati interessati per sostenere la prova e/o il colloquio in un'unica, specifica sessione suppletiva.

Art. 7.

Istituzione delle graduatorie regionali

I giovani e gli impiegati di ruolo della regione del Veneto, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 3 e 4, che superano gli esami di idoneità, sono iscritti nelle graduatorie regionali istituite ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo.

Sono istituite le seguenti graduatorie regionali:

graduatoria *A*): per il livello cui si accede con il diploma di laurea, articolata in relazione alle professionalità individuate al precedente art. 5;

graduatoria *B*): per il livello cui si accede con il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, articolata in relazione alle professionalità individuate al precedente art. 5;

graduatoria *C*): per il livello cui si accede con il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

graduatoria *D*): per il livello cui si accede con il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o con la licenza elementare, articolata per mestieri;

graduatoria *E*): per il livello cui si accede con il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o con la licenza elementare.

La formazione delle graduatorie è effettuata entro trenta giorni dalla ultimazione degli esami di idoneità, sulla base dei risultati proclamati dalle commissioni giudicatrici, da una apposita commissione paritetica composta dall'assessore al personale della regione del Veneto, o suo delegato, che la presiede; da un rappresentante designato dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM regionali; da due dirigenti rispettivamente in servizio presso i dipartimenti per il personale e per gli enti locali della regione del Veneto; da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Un impiegato, di livello non inferiore a collaboratore, in servizio presso il dipartimento per il personale, assume la funzione di segretario della commissione.

L'ordine per gli iscritti nella stessa graduatoria è determinato dal punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo concorrente dalla commissione giudicatrice dell'esame cui sia stato ammesso, atteso che tutti i progetti socialmente utili della Regione e degli enti locali sono stati approvati dal CIPE sotto un'unica data.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è stabilito in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, una volta che il presidente della Regione le abbia approvate con proprio decreto.

Le dimissioni dall'impiego dei giovani e degli impiegati di ruolo, che abbiano conseguito l'iscrizione in una delle graduatorie istituite con la presente legge, comportano la cancellazione dalle stesse graduatorie con decorrenza dalla data in cui le dimissioni stesse siano divenute effettive a seguito della formale accettazione dell'ente di appartenenza e della comunicazione all'interessato dell'accettazione medesima.

Art. 8.

Posizione giuridico-economica dei giovani fino all'immissione in ruolo

I giovani iscritti nelle graduatorie di cui alla presente legge continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con compiti adeguati alla qualificazione acquisita attraverso il progetto di formazione-lavoro, sino all'immissione nei ruoli di uno degli enti indicati nella presente legge.

Ai giovani di cui al comma precedente è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo dello Stato, nonchè il trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo iniziale previsto per i dipendenti degli enti presso cui sono in servizio a tempo indeterminato, sulla base della tabella di comparazione fra livelli di assunzione e livelli funzionali di cui al precedente art. 2.

Art. 9.

Copertura dei posti di ruolo riservati

Gli enti interessati provvedono alla copertura dei posti di ruolo riservati avanzandone richiesta alla presidenza della Regione con l'indicazione del livello, delle caratteristiche professionali e dei titoli di studio previsti dai rispettivi ordinamenti per il singolo posto vacante.

Il presidente della regione trasmette le richieste alla commissione di cui al terzo comma del precedente art. 7, la quale individua quelli tra gli iscritti nelle graduatorie cui spetta di essere assegnati per il livello e la fascia professionale richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

L'utilizzo delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli iscritti ai singoli enti per l'inquadramento in un posto di ruolo di cui sia accertata la vacanza, avviene secondo l'ordine di graduatoria e gli altri criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La assegnazione di ciascun iscritto per l'inquadramento nell'Ente ove sussista vacanza di idoneo posto di ruolo, avviene con ordinanza del presidente della Regione.

La nomina in prova a impiegato è disposta con provvedimento dell'organo che rappresenta l'ente di assegnazione.

Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonchè di puerperio e maternità, per i periodi che comportano l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio su preventiva produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo all'adozione del provvedimento di nomina.

In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina.

La mancata assunzione del servizio comporta altresì la cancellazione dell'interessato dalla graduatoria, nonchè la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo ove trattisi di un giovane.

Per il personale di cui all'art. 4 la decadenza ha effetto solo nel caso in cui la mancata assunzione del servizio si riferisca ad un posto assegnato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 10.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con gli stanziamenti disposti dall'art. 26-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3, e con gli stanziamenti disposti dall'art. 4 della legge n. 21 del 6 febbraio 1981;

b) con gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione, che per il 1981 faranno carico al cap. 052005153;

c) con ogni diversa ed eventuale disponibilità che si determini in seguito ad altri, successivi provvedimenti legislativi dello Stato o della stessa Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **17.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 051005010. — Prestiti a lungo termine per spese di investimento .	5.000.000.000	5.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196119720. — Fondo riserva spese impreviste	250.000.000	250.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 192019121. — Costruzione, acquisto e sistemazione edifici adibiti a uffici regionali	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 052005136. — Attività di formazione professionale, finanziamento e contributi (legge regionale 13 aprile 1978, n. 59)	250.000.000	250.000.000
	5.250.000.000	5.250.000.000

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata alla contrazione del prestito di cui all'articolo precedente per la durata massima di venti anni ed al saggio d'interesse massimo del 20 per cento.

Alla maggiore spesa per servizio del prestito a decorrere dall'esercizio 1981 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1981-83.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **18.**

Concessioni di contributi in conto capitale alle imprese per la tutela delle acque dall'inquinamento in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione concede contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, che per le attività in esercizio alla data del primo gennaio 1975, abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento, per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del primo gennaio 1975.

Art. 2.

La concessione dei benefici di cui all'art. 1 è riservata agli insediamenti produttivi.

La giunta regionale, sulla base delle vigenti normative statale e regionale in materia, è autorizzata ad emanare precisazioni, istruzioni e direttive atte a individuare, sulla base delle caratteristiche delle acque di scarico e delle attività svolte, gli insediamenti produttivi assimilabili ad insediamenti civili e che sono pertanto esclusi dai predetti benefici.

Art. 3.

Sono parimenti escluse dai benefici di cui all'art. 1 le imprese che abbiano usufruito o usufriscano, per l'esecuzione delle medesime opere, di altri contributi in conto capitale, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, a meno che questi non siano in misura inferiore a quelli derivanti dalla applicazione della presente legge. In quest'ultimo caso, le imprese possono ottenere il contributo previsto dalla presente legge per la sola differenza.

Art. 4

I titolari delle imprese devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio del genio civile regionale, competente per territorio, una domanda tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 e relativa alle opere che si intendono eseguire o che sono state eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La domanda di finanziamento deve essere redatta su apposito modello predisposto dalla giunta regionale, che verrà messo a disposizione dei richiedenti presso i predetti uffici del genio civile entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo saranno presi in considerazione i soli lavori relativi agli impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idonei per il raggiungimento

dei limiti di accettabilità fissati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modifiche, o dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, o, in caso di recapito in pubblica fognatura, dai limiti previsti dai regolamenti comunali o consortili.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti dovranno dimostrare, con idonea documentazione, di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 e l'appartenenza al settore merceologico dichiarato.

Art. 5.

Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma dell'art. 4 l'ufficio del genio civile regionale, eseguiti gli accertamenti necessari, invierà alla Giunta regionale gli elenchi degli aventi diritto con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.

La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, provvede a fissare la misura dei contributi, secondo i criteri di cui ai successivi articoli, entro i limiti del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 6.

La giunta regionale, al fine di determinare la percentuale del contributo rispetto alla spesa ammmissibile da concedere alle imprese industriali, artigiane, singole o associate, provvederà a redigere una graduatoria delle aziende richiedenti, attribuendo a ciascuna azienda un punteggio da stabilire, sentita la competente commissione consiliare, per ciascuna delle seguenti caratteristiche:

1) l'appartenenza dell'impresa ad aree geografiche dove più grave è l'inquinamento, così come sono individuate nel primo programma per il risanamento delle acque o nei suoi eventuali aggiornamenti;

2) l'appartenenza dell'impresa ad uno dei settori merceologici di maggiore pericolosità per l'inquinamento delle acque, così come indicato nelle classi seconda e terza della deliberazione 13 maggio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque;

3) la partecipazione dell'azienda alla realizzazione di un impianto di depurazione forma consortile privata o mista, oppure la costruzione di un impianto di pretrattamento con allacciamento degli scarichi a depuratori centralizzati pubblici o privati;

4) la costruzione di impianti di depurazione già predisposti per rispettare i limiti imposti dalla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue successive modificazioni;

5) l'anno di realizzazione dell'impianto di depurazione o di pretrattamento.

Per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente punto 5), sarà assegnato un punteggio decrescente a seconda che gli impianti siano realizzati nell'anno 1976, nel biennio 1977-78 o negli anni 1979 e seguenti in conformità agli indirizzi della Comunità economica europea.

Sulla base della predetta graduatoria si individueranno 5 classi di merito assegnando a ciascuna di esse percentuali decrescenti di contributo, in maniera tale che la percentuale assegnata alla prima classe sia pari al triplo di quella assegnata all'ultima classe.

Art. 7.

La giunta regionale, all'atto della determinazione dei contributi alle imprese agricole, è autorizzata a concedere, sentita la competente commissione consiliare, una maggiore percentuale di contributo alle cooperative e alle associazioni di produttori che gestiscono impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Sarà inoltre assegnata una percentuale decrescente di contributo a seconda che gli impianti siano stati realizzati nell'anno 1976, nel biennio 1977-78 o negli anni 1979 e seguenti.

Art. 8

La giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, determina le percentuali di contributo da concedere ai singoli richiedenti, e impegna la relativa spesa dandone comunicazione agli interessati entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività della propria delibera. Entro tale data la giunta regionale provvede ad accreditare ai direttori degli uffici del genio civile regionale i fondi necessari.

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, a lavori ultimati, su presentazione dei titoli giustificativi della spesa sostenuta, accompagnati da un certificato di collaudo, eseguito, a cura e spesa del titolare dello scarico, da un tecnico abilitato ai sensi di legge, da cui dovrà risultare la regolare esecuzione dei lavori e la funzionalità dell'impianto di depurazione.

Il direttore dell'ufficio del genio civile regionale è delegato, previo accertamento sopralluogo, a verificare la regolarità della documentazione presentata, a definire la quantificazione del contributo in conto capitale ed a provvedere alla erogazione dello stesso.

Il direttore dell'ufficio del genio civile regionale è tenuto all'obbligo del rendiconto di cui all'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1981 in L. 22.783.907.050 di cui lire 15.911.000 000 per contributi alle imprese industriali ed artigiane e L. 6.872.907.050 per contributi ad imprese agricole, si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione, a' sensi degli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, giusta delibera C.I.PE. dell'11 luglio 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981.

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **19.**

Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, concernente provvedimenti a favore della bachicoltura veneta alla produzione.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così modificato:

«Provvedimenti straordinari a favore
della gelsi-bachicoltura veneta
danneggiata da calamità naturali»

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

« Al fine di ridurre i danni subiti dalla gelsi-bachicoltura veneta, in conseguenza delle gelate primaverili verificatesi nel 1979, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai gelsi-bachicoltori singoli o associati ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

« Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta l'autorizzazione di spesa complessiva di lire 600 milioni per il triennio 1980-82».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 20.

Integrazione finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 45, 49 e 50, primo e secondo comma, 50, quinto e sesto comma, 59 e modificazione dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché rifinanziamento della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, e anticipazioni ai consorzi di difesa antigrandine di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1981, disposte dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, sono aumentate:

di lire 143 milioni per le attività di cui all'art. 45 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

di lire 1.700 milioni per gli interventi di cui all'art. 49 della predetta legge;

di lire 14.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 50, primo e secondo comma e di lire 985 milioni per gli interventi di cui all'art. 50, quinto e sesto comma della stessa legge;

di lire 3.000 milioni quale limite annuo di impegno su mutui ventennali, più due anni di preammortamento, di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 della medesima legge.

Art. 2.

Per gli interventi recati dall'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è disposta l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981, di lire 2.000 milioni.

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è soppresso il seguente periodo: «nei primi tre anni di attività elevabile a cinque anni per quelli che operano prevalentemente nel settore della commercializzazione».

Art. 4.

E' autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 200 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74.

Art. 5.

Ai consorzi di produttori agricoli, costituiti ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, potranno essere concesse dalla giunta regionale anticipazioni annuali - fino all'ottanta per cento dei previsti contributi statali.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:

a) per l'esercizio 1981 (onere complessivo di lire 22.028 milioni):

in quanto lire 1.000 milioni mediante riduzione per l'esercizio 1981 del cap. 071007018 - «Contributi per l'assistenza polivalente»;

in quanto a lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007019 - «Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata».

in quanto a lire 170 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007021 - «Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario».;

in quanto a lire 250 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007023 - «Finanziamento programmi di assistenza tecnica da parte di cooperative ed associazioni di produttori»;

in quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 07100724 - «Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e alle associazioni di produttori per il personale tecnico e dirigente»;

in quanto a lire 750 milioni mediante riduzione per l'esercizio 1981 del cap. 071007025 - «Contributi a centri e servizi per l'assistenza tecnica, l'informazione socio-economica e la contabilità aziendale»;

in quanto a lire 2000 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007028 - «Contributi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale»;

in quanto a lire 143 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap 071007032 - «Contributo a favore delle Associazioni di produttori ortofrutticoli per l'acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione»;

in quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007039 - «Contributi per la valorizzazione dell'ambiente rurale»;

in quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007040 - «Contributi in conto interessi sui prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori»;

in quanto a lire 206 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 072007110 - «Interventi per l'igiene e il miglioramento qualitativo del latte»;

in quanto a lire 25 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 072007113 - «Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico»;

in quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento poer l'esercizio 1981 del cap. 072007115 - «Interventi per la valorizzazione del settore bachisericolo»;

in quanto a lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 073007302 - «Contributi in unica soluzione per l'acquisto e miglioramento di attrezzatura per la pesca»;

in quanto a lire 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 073007306 - «Programmi per iniziative promozionali e di valorizzazione di prodotti ittici»;

in quanto a lire 15.984 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap 196219760 - «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partite: «Intervento straordinario a sostegno settori agricoli in crisi») per lire 14.000 milioni e «Concorso negli interessi per prestiti in agricoltura e compensi per spese interventi premi vitelli» per lire 1.984 milioni;

b). per gli esercizi successivi al 1981, in quanto al limite d'impegno di cui all'art. 1 della presente legge, pari a lire 3.000 milioni annui mediante imputazione alla spesa programmata della categoria I del titolo VII del bilancio pluriennale 1981-83.

Per le anticipazioni previste dall'art. 6 della presente legge che si stabiliscono in lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo a fronte delle anticipazioni di cassa a valere sulle corrispondenti assegnazioni statali per gli scopi specifici.

Al fine di consentire il mantenimento dell'impegno globale di cui all'art. 70 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, le autorizzazioni di spesa dell'esercizio 1981, soppresse e ridotte con la presente legge, saranno iscritte nel bilancio di previsione 1983.

Art. 7.

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 071007018	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 071007019	600.000.000	600.000.000
Cap. 071007021	170.000.000	170.000.000
Cap. 071007023	250.000.000	250.000.000
Cap. 071007024	100.000.000	100.000.000
Cap. 071007025	750.000.000	750.000.000
Cap. 071007028	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 071007032	143.000.000	143.000.000
Cap. 071007039	50.000.000	50.000.000
Cap. 071007040	300.000.000	300.000.000
Cap. 072007110	206.000.000	206.000.000
Cap. 072007113	25.000.000	25.000.000
Cap. 072007115	100.000.000	100.000.000
Cap. 073007302	200.000.000	200.000.000
Cap. 073007306	150.000.000	150.000.000
Cap. 196219760	15.984.000.000	15.984.000.000
Totale in diminuzione	22.028.000.000	22.028.000.000

Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 071007045. — Concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 071007046. — Concorso negli interessi su prestiti di conduzione	1.700.000.000	1.700.000.000
Cap. 071007049. — Concorso negli interessi e contributi in conto capitale su prestiti per anticipazione ai soci conferenti da parte di organismi associativi	985.000.000	985.000.000
Cap. 071007054. — Istituzione e tenuta del catasto regionale frutticolo e viticolo - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	143.000.000	143.000.000
Cap. 071007055. — Contributi sulle spese di gestione a favore di organismi associativi (capitolo di nuova istituzione)	14.000.000.000	14.000.000.000
Cap. 071007056. — Contributo sulle spese di gestione dei consorzi di bonifica (capitolo di nuova istituzione)	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 072007120. — Concessione contributi in unica soluzione per il sostegno dell'allevamento del baco da seta	200.000.000	200.000.000
Totale in aumento	22.028.0000.000	22.028.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **21.**

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, concernente: « Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica ».

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, concernente « Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica», sono apportate le seguenti modifiche:

art. 4: nel secondo comma, sono soppresse le parole «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge »;

art. 6: all'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole « secondo criteri di professionalità »;

art. 7: è soppresso;

art. 12: nel primo comma, la data «31 luglio» è sostituita dalla seguente « 31 ottobre »; l'ultimo comma è soppresso;

art. 15: nel primo comma, le parole «entro il 31 maggio per le manifestazioni in programma nell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti « entro il quarantacinquesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo».

Art. 2.

In via transitoria, saranno prese in considerazione le domande per la concessione dei contributi, previsti dall'art. 12 lett. *f*), della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, presentate oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 17 della legge medesima e prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in data antecedente l'inizio della manifestazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 30 aprile 1981

BERNINI

(3236)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. **11.**

Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma di intervento

Pe le finalità di cui alle leggi statali 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, la Regione adotta un programma di interventi per la ultimazione delle opere incluse nei

piani regionali di localizzazione degli asili nido e per la ristrutturazione degli asili nido già di pertinenza della soppressa O.N.M.I. ed ora trasferiti ai comuni.

Art. 2.
Contributi per il completamento degli asili nido

Per il completamento degli asili nido inclusi nei piani di localizzazione già approvati, la Regione concede, a domanda, contributi in conto capitale con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Sulla base delle domande pervenute, il consiglio regionale approva il piano di concessione dei contributi stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera, comprensiva degli oneri per l'arredamento.

Una quota pari al 50% del contributo assegnato è erogato a ciascun comune all'inizio dei lavori. La restante quota del 50% sarà erogata in relazione a stati di avanzamento dei lavori, su richiesta del sindaco corredata da apposita certificazione dell'ufficio tecnico o del direttore dei lavori.

Art. 3.
Modalità di accesso ai contributi

Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo devono essere inoltrate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con la dovuta documentazione, i seguenti elementi:

1) estremi di approvazione del progetto generale dell'opera con indicazione del numero posti nido e costo complessivo;

2) stato di avanzamento dell'opera;

3) analisi dei maggiori costi già verificatisi e quelli previsti fino alla data di presumibile completamento dell'opera;

4) preventivo per l'arredamento se non previsto nel progetto generale approvato;

5) risorse finanziarie complessivamente disponibili e distinte tra quelle:

a carico della Regione per contributi già assegnati in conto capitale o ammessi a mutuo;

e quelle a carico del bilancio comunale;

6) entità della spesa non ancora finanziata.

Art. 4.
Contributi per la ristrutturazione degli asili nido già gestiti dalla soppressa O.N.M.I.

Nel piano di finanziamento di cui all'art. 2 possono essere inclusi interventi per la sistemazione e la ristrutturazione di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I., con l'obiettivo di adeguarli ai caratteri strutturali e funzionali di cui all'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente è determinato in relazione a quanto disposto dall'art. 2 della presente legge.

Per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti, i comuni devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge unitamente ai seguenti atti:

1) progetto di massima dei lavori con relazione tecnica sulla spesa prevista;

2) delibera di approvazione del progetto e del piano di finanziamento dell'opera.

Per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 2.

Art. 5.
Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido

La Regione, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto del Ministero della sanità di cui all'art. 5 della legge 29 novembre 1977 n. 891, adotta un piano di ripartizione dei contributi ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido.

I contributi di cui al primo comma vengono erogati con preferenza agli asili nido gestiti dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché agli altri asili nido gestiti dagli enti locali.

Per gli asili nido ex O.N.M.I. i contributi di cui al presente articolo devono ritenersi integrativi dei finanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 6.
Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 29 novembre 1977, n. 891, disposte dal Ministero della sanità e con imputazione al cap. 4390 del bilancio dell'esercizio 1981 e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 giugno 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1981, n. 12.
Concessione dei contributi ai soggetti di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di disciplinare la concessione dei contributi previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e stabilire la graduatoria dei soggetti aventi diritto a beneficiare del contributo sugli interessi per la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione.

Art. 2.

I titoli di valutazione, per la concessione dei benefici previsti, vengono così distinti:

1) qualifica professionale del richiedente;

2) localizzazione dell'intervento;

3) composizione del nucleo familiare;

4) età media degli addetti in agricoltura;

5) unità lavorative addette in agricoltura.

La qualifica professionale va documentata anche con certificazione del sindaco del comune di residenza o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o con atto notorio.

Art. 3.

Sulla scorta dei criteri adottati per interventi analoghi, vengono stabiliti i seguenti punteggi:

1) *qualifica professionale*:

coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri o coloni — punti 8

imprenditori agricoli a titolo principale — punti 6

2) *localizzazione dell'intervento*:

Zone montane ex legge 30 luglio 1957, n. 657 punti 6
Zone di colline punti 4
Zone di pianura punti 1

3) *composizione del nucleo familiare*:

per ciascun componente punti 1

4) *età media degli addetti in agricoltura*:

Fino a 40 anni punti 2
Oltre i 40 anni punti 1

5) *unità lavorative addette in agricoltura*:

Per ciascuna unità punti 1

Art 4.

Per ciascuna delle zone individuate al n. 2 del precedente art. 3. ai fini della localizzazione degli interventi saranno redatte due distinte graduatorie di cui una per le costruzioni ex novo e l'altra per l'ampliamento e/o il riattamento dell'esistente.

Art 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 giugno 1981

VERRASTRO

(3774)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. **11.**
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *dell'*11 *maggio* 1981)

(*Omissis*).

(3626)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811890)